

DETERMINAZIONE DSAI/26/2019/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 31 maggio 2019

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 1 *bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 così come modificato dalla legge di conversione 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 novembre 2010, ARG/com 201/10, recante "Criteri generali, modello di funzionamento e modello organizzativo del SII" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 201/10);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas recante "Disposizioni in merito all'estensione e all'aggiornamento dei dati contenuti nel Registro Centrale Ufficiale del Sistema Informativo Integrato, con riferimento al settore del gas naturale" (di seguito: deliberazione 850/2017/R/gas) ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 233/2018/E/com (di seguito: deliberazione 233/2018/E/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, è stato istituito presso l’Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU) un Sistema informatico integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (articolo 1 *bis*, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, così come modificato dalla legge 129/10);
- il compito di emanare i criteri generali per il funzionamento del SII e di stabilirne le modalità di gestione dei flussi informativi è stato attribuito all’Autorità (comma 1 e 2, art. 1 *bis* cit.);
- quest’ultima, con l’Allegato A alla deliberazione 201/10, ha denominato la predetta banca dati Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) e ha individuato nell’AU il Gestore del SII (articoli 1, comma 1 e 2, comma 3);
- nell’ottica di semplificare, anche nel settore del gas naturale, gli scambi informativi funzionali alla risoluzione contrattuale, alla messa a disposizione dei dati necessari all’inizio della fornitura e all’attivazione dei servizi di ultima istanza gestiti nei processi di voltura e *switching*, l’Autorità, con deliberazione 850/2017/R/gas, ha ampliato il contenuto informativo del RCU, prevedendo, oltre all’obbligo di primo popolamento dei nuovi dati costituenti il RCU in relazione ai punti di riconsegna in esso censiti (art. 2), l’obbligo di aggiornamento di tali dati da parte degli operatori, attraverso processi di aggiornamento continuo detti “aggiornamento *on condition*” (art. 6);
- segnatamente, con riguardo a tale ultimo obbligo la predetta deliberazione stabilisce che a seguito di eventi o prestazioni che comportino la variazione dei dati costituenti il RCU, ciascuna controparte commerciale (cioè ciascun esercente la vendita) è tenuta ad aggiornare – nel tempo massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione e secondo le modalità e i termini di cui alle Specifiche tecniche definite dal Gestore del SII – per i punti di riconsegna cui risulta associata, interessati dalla variazione, i dati costituenti il RCU ivi indicati ovvero i dati di cui alla sezione B, da C.5 a C.7 e F.4 della Tabella A allegata alla deliberazione 850/2017/R/gas (art. 6, comma 1, lett. b);
- ai sensi del successivo articolo 9, comma 6, gli effetti della predetta disposizione decorrono dal 1° giugno 2018;

- la medesima deliberazione attribuisce al Gestore del SII il compito di pubblicare le Specifiche Tecniche dei processi di caricamento, di aggiornamento *on condition* e di correzione dei dati costituenti il RCU, nell'ambito delle quali sono altresì definite le modalità e le procedure funzionali all'allineamento delle banche dati degli utenti della distribuzione, delle controparti commerciali e delle imprese distributrici (art. 9, comma 2 e 3, della deliberazione 850/2017/R/gas);
- ai sensi delle predette Specifiche Tecniche, il flusso informativo denominato:
 - i) "VSG2" si articola nella notifica di variazione dei dati costituenti il RCU da parte del Gestore del SII alla controparte commerciale o, nel caso in cui quest'ultima non sia espressamente indicata, all'utente della distribuzione;
 - ii) "ACG1" consiste nell'invio, da parte della controparte commerciale (o dell'utente della distribuzione) al SII, dell'aggiornamento dei dati costituenti il RCU di propria competenza che, a seguito di eventi o prestazioni, siano variati;
- la diligenza professionale cui sono tenuti gli operatori del settore del gas naturale nell'adempimento delle loro obbligazioni impone la conoscenza della regolazione settoriale e delle Specifiche Tecniche, per curare l'allineamento delle proprie banche dati con i dati del SII (art. 1176, comma 2, cod. civ.).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 233/2018/E/com l'Autorità ha approvato un programma di quattro verifiche ispettive nei confronti di imprese esercenti l'attività di vendita e di distribuzione nei mercati di energia elettrica e gas naturale, aventi ad oggetto il rispetto degli adempimenti connessi all'utilizzo del SII;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 4 e 5 dicembre 2018, una verifica ispettiva presso la sede legale dell'impresa esercente l'attività di vendita di gas naturale Amgas S.r.l. (di seguito: Amgas o società);
- successivamente alla predetta verifica ispettiva, Amgas ha trasmesso alcune note acquisite rispettivamente con prot. Autorità 35151 dell'11 dicembre 2018, 35456 del 13 dicembre 2018 e 36310 del 21 dicembre 2018;
- dalle dichiarazioni della società e dall'analisi della documentazione acquisita, Amgas risulta *non* avere provveduto, in violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) della deliberazione 850/2017/R/gas, in caso di eventi o prestazioni che comportino la variazione dei dati costituenti il RCU ivi espressamente indicati, all'aggiornamento *on condition* di tali dati nel tempo massimo di tre giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione; al riguardo, infatti, Amgas ha dichiarato che *"La società, per il periodo Giugno -Novembre 2018, fornisce evidenza di aver ricevuto dal SII, nell'ambito del flusso VSG2, n. 1175 attivazioni (...)."* (punto 1.C della *check list*) e ha prodotto il documento *"Screenshot invii ACG1"* allegato al punto 1.c della *check list*, dal quale risultano solo 8 pratiche trasmesse al SII con esito positivo (ovvero non scartate); dunque su 1.175 pratiche ricevute dal Gestore del SII nel periodo da giugno a novembre 2018 la società è risultata inadempiente per 1.167 pratiche ovvero per oltre il 99%; inoltre, per

stessa ammissione della società, il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento *on condition* dei predetti dati, non riguarda solo il periodo esaminato in verifica ispettiva (luglio-novembre 2018), ma ricomprende anche il mese di giugno 2018, mese di entrata in vigore dell'obbligo in questione (ai sensi dell'art. 9, comma 6, della deliberazione 850/2017/R/gas); successivamente alla verifica ispettiva la società ha chiesto, con nota 13 dicembre 2018 (acquisita con prot. 35456), al Gestore del SII la riapertura dei termini per l'aggiornamento dei dati costituenti il RCU per il periodo dal 1° giugno 2018 al 9 dicembre 2018; sulla base delle informazioni acquisite dagli Uffici dell'Autorità presso il Gestore del SII la condotta contestata ad Amgas risulta allo stato cessata;

- alla luce di quanto sopra, Amgas risulta avere violato l'art. 6, comma 1, lett. b) della deliberazione 850/2017/R/gas.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Amgas;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la società ha disatteso disposizioni volte ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento del SII; in particolare, la condotta contestata è stata posta in essere da giugno a novembre 2018;
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2017, è pari a 49.807.842 euro;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze, di determinare la sanzione nella misura di euro 48.900 (quarantottomilanovecento).

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Amgas S.r.l. per l'accertamento di una violazione in materia di Sistema Informativo Integrato nei termini di cui in motivazione e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 48.900 (quarantottomilanovecento);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al successivo punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore

- di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello “F23” (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l’ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
 5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all’Autorità mediante l’invio di prova documentale tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sanzioni-impegni.aegsi@pec.energia.it – determini, ai sensi dell’art. 5, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di comunicare che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. k) e dell’art. 14, comma 3, dell’Allegato A, del punto 1.7 dell’Allegato B alla deliberazione 57/2018/A, nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 4bis, comma 2 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell’istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 4bis, comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l’adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria di cui al precedente punto 7;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all’art. 33, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sanzioni-impegni.aegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
 11. di comunicare il presente provvedimento ad Amgas S.r.l. (partita iva 06024230721) mediante PEC all’indirizzo info@pec.amgasbarisrl.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell’Autorità www.arera.it.

31 maggio 2019

Il Direttore
avv. Michele Passaro